



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 23/05/2024

N.0004202 di Prot.

del 23/05/2024

Categoria I Classe 6

Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 23/2024

OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro ed in lattine sabato 25 maggio 2024 in occasione della manifestazione "Emozioni...sotto le stelle"

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 25 maggio 2024 è in programma la manifestazione "*Emozioni ...sotto le stelle*", con orario 21.30 – 23.30.;

ATTESO:

- la necessita' di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:
 - il divieto di vendita di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumita', quali bottiglie di vetro e lattine;
 - l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
 - il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi ai predetti eventi;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale, nel giorno di

- *sabato 25 maggio 2024, dalle ore 20.30 fino alle ore 24.00*

l'assoluto divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine. In particolare la vendita potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 – bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Gravellona Lomellina

D I S P O N E

- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Giovanna FALZONE

*Documento firmato digitalmente ai
sensi del Decreto Legislativo
07/03/2005, n. 82*